



ORDINANZA

Reg. Gen. n. 9 del 12/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- L'art.50 del decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, e sm.i. in particolare i commi 5 e 6;
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare l'art.3;
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
 - 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che, come specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che è vietata qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che i mercati cittadini del venerdì ed il mercato di produttori agricoli del sabato, sono tipici luoghi di concentrazione e ammassamento di persone nella piazza Alcide De Gasperi e via Don Lucio Gera, luogo di svolgimento dei mercati, in quanto le persone si recano non solo per fare acquisti ma anche per ritrovarsi e socializzare;

RITENUTO di adottare con la massima urgenza i provvedimenti indifferibili ed urgenti dettati dall'emergenza sanitaria denominata "Corona virus", atti a salvaguardare la salute dei cittadini;

Ritenuto quindi, dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, di annullare i seguenti mercati:

- Mercato settimanale del venerdì;
- Mercato agricolo del sabato;

Ritenuto inoltre, per le stesse motivazioni, di annullare il commercio itinerante su aree pubbliche dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020;

Richiamati i vigenti regolamenti comunali per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

ORDINA

Dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 l'annullamento dei seguenti mercati:

- Mercato settimanale del venerdì;
- Mercato agricolo del sabato;

inoltre, l'annullamento dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 dell'esercizio del commercio itinerante sulle aree pubbliche.

RACCOMANDA

Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi nonché il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali atte a contribuire la salvaguardia della salute pubblica;

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art.650 c.p..

DISPONE

L'obbligo di fare rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti farla osservare;

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio on-line e comunicata a tutti gli operatori del mercato;
- trasmessa agli uffici competenti perché ne curino l'applicazione e la trasmissione a tutti i soggetti interessati;
- trasmessa alla Prefettura di Pordenone;
- trasmessa alla Questura di Pordenone;
- trasmessa al Comando Compagnia carabinieri;
- trasmessa al Gruppo Guardia di Finanza;
- trasmessa al Servizio Intercomunale di Polizia Locale Prata di Pordenone – Pasiano di Pordenone;

A V V E R T E

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

dott. Edi Piccinin

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
9	12/03/2020	Polizia locale e amministrativa	12/03/2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 12/03/2020 e vi rimarrà fino al 03/04/2020.

Addì 12/03/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Antonella Dell'Angela

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)